



## FPC: L'OBBLIGO E LE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

**Dott.ssa Annalisa DE VIVO**  
*Ricercatrice Area Giuridica IRDCEC*

Diretta 13 dicembre 2010

### L'OBBLIGO GIURIDICO



**ORDINAMENTO PROFESSIONALE**  
**art. 12, co. 1, lett. r) d.lgs. n. 139/2005**  
**(Attribuzioni del Consiglio)**



Il Consiglio dell'Ordine

- promuove
- organizza
- regola

la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti

- vigila

sull'assolvimento del relativo obbligo da parte degli stessi



### CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC art. 8 (competenza e diligenza)



#### Comma 1

Il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua **competenza e capacità professionale** al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.



### CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC art. 8 (competenza e diligenza)



#### Comma 5

L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista **per il mantenimento della sua competenza professionale**, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.



### REGOLAMENTO CNDCEC



**È emanato dal CNDCEC in virtù delle seguenti attribuzioni:**

- **coordinamento e promozione** dell'attività dei Consigli locali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale (art. 29, co. 1, lett. d, d.lgs. 139/2005)
- **valutazione e approvazione** dei programmi di formazione professionale continua e obbligatoria predisposti dagli Ordini locali (art. 29, co. 1, lett. p, d.lgs. 139/2005)



### REGOLAMENTO CNDCEC



Il Regolamento CNDCEC è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la FPC degli Ordini territoriali (art. 1, comma 3).

Gli Ordini territoriali redigono il Regolamento per la FPC in base alle Linee Guida predisposte dal CNDCEC (art. 6, comma 3).



### DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELLA FPC



- È attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti all'Albo
- È diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. ***Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale***



### DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELLA FPC



- È svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale resa dagli iscritti e a garanzia dell'interesse pubblico
- È volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'Albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale



### LE ATTIVITÀ



- a) Partecipazione ad eventi formativi (convegni, corsi, master) e svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini locali
- b) Svolgimento di altre attività formative particolari individuate dal Regolamento per la FPC degli Ordini locali



### L'OGGETTO



- Materie finanziarie, economico-aziendali e giuridiche
- Attività professionali riservate/soggette a particolari regolamentazioni
- Ordinamento e deontologia professionale
- Procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale

L'elenco delle materie è predisposto e aggiornato dal  
CNDCEC



### IL PERIODO FORMATIVO



- ❑ Il periodo della FPC è triennale
- ❑ L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre
- ❑ L'unità di misura per la valutazione dell'assolvimento dell'obbligo di FPC è il **credito formativo (1 ora = 1 credito)**



### ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FPC

- ⇒ 90 CFP nel triennio, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto ordinamento, deontologia, tariffa e organizzazione dello studio professionale (formazione a distanza: max 15 crediti annui; per le iscritte: fino a 30 crediti annui mediante formazione a distanza nei primi due anni dal parto)
- ⇒ documentazione dell'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione
- ⇒ esibizione all'Ordine di appartenenza della documentazione attestante l'avvenuto svolgimento della FPC per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta



### REGOLAMENTO CNDCEC 13.10.2010

- ⇒ La valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti deve intendersi come un preciso obbligo per gli Ordini territoriali, e non una facoltà
- ⇒ Al termine del primo triennio formativo (1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010) e all'esito dell'attività preistruttoria, incomberà agli ordini l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti ritenuti inadempienti
- ⇒ Il regolamento del CNDCEC ha lo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dell'azione disciplinare esercitata dagli Ordini territoriali



### LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE



All'esito del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine può deliberare:

- l'archiviazione del procedimento
- l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
  - censura
  - sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a 6 mesi (e, in caso di recidiva, non superiore a 12 mesi)



### CONSEGUENZE IN CAPO ALL'ISCRITTO



- ❑ Impossibilità di accogliere nuovi praticanti per il *dominus* sospeso all'esito di un procedimento disciplinare per inadempimento dell'obbligo formativo
- ❑ Esclusione degli iscritti inadempienti dalle segnalazioni per l'assunzione di incarichi provenienti da enti pubblici o da privati (ove l'Ordine lo stabilisca)



### APPLICABILITÀ DELLA NORMA (Art. 1, D.M. n. 143/2009 e art. 5 regolamento CNDCEC 13.10.2010)



Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine.

I professionisti che non abbiano assolto all'obbligo di formazione e nei confronti dei quali sia stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione non potranno accogliere nei propri studi nuovi praticanti, mentre quelli già presenti dovranno essere trasferiti presso altri *dominus*.





**CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO**



Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo:

- sarà valutato al termine del triennio di formazione professionale e non nel corso dei singoli anni;
- sarà accertato solo all'esito di un procedimento disciplinare, concluso con decisione assunta in sede disciplinare dal Consiglio dell'Ordine territoriale e dalla quale risulti chiaramente il mancato assolvimento dell'obbligo.



**CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO**



In tal caso il dominus non potrà accogliere nuovi tirocinanti, mentre quelli già accolti dovranno essere trasferiti presso altro professionista "in regola".

Quanto al dominus inadempiente, la sua capacità di dar corso a nuovi rapporti di tirocinio deve intendersi preclusa a far data dalla decisione disciplinare e fino a che si sia verificato il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel corso del triennio successivo a quello oggetto di provvedimento disciplinare.



### OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE



Qualora abbia adottato in sede disciplinare la decisione di sanzionare il *dominus* non in regola con l'obbligo formativo, il Consiglio dell'Ordine:

- **sospende d'ufficio il periodo di pratica** per i tirocinanti il cui tirocinio è in corso alla data della decisione, fino al loro trasferimento presso un altro *dominus* in regola con i requisiti previsti dal regolamento;
- **dà pronta comunicazione al tirocinante** e si attiva ai sensi dell'art. 2 del D.M. 143/2009 al fine di metterlo in contatto con un professionista che abbia assolto l'obbligo formativo.



### INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI



Si è ritenuto opportuno **graduare** le sanzioni in base al numero dei crediti non conseguiti.

#### **Attenzione!**

Le LG saranno applicabili solo a partire dal prossimo triennio formativo, tenuto conto:

- ✓ della **variabilità dell'offerta** nel primo periodo formativo;
- ✓ dell'**inopportunità di dettare regole ex post**



### GRADUAZIONE DELLE SANZIONI

- ⇒ Assenza totale di crediti formativi:  
SOSPENSIONE FINO A 6 MESI
- ⇒ Meno di 30 crediti formativi:  
SOSPENSIONE FINO A TRE MESI
- ⇒ Da 30 a 60 crediti formativi:  
SOSPENSIONE FINO A UN MESE
- ⇒ Oltre 60 crediti formativi:  
CENSURA



### GRADUAZIONE DELLE SANZIONI



In caso di mancanza di pochi crediti formativi, resta ferma la facoltà dell'Ordine di inviare una **lettera di richiamo e di monito per un puntuale assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio successivo.**

L'iscritto che incorre nella medesima violazione nel triennio successivo può essere punito **con la sospensione non superiore a 12 mesi.**